

Comune di Villadossola, in persona del Sindaco p.t., in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. del

Comune di Vogogna, in persona del Sindaco p.t., in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. del

Premesso:

che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

che è necessario ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

che con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. del 02.05.2018 è stato previsto che l'Unione di comuni, quale ente finalizzato per legge all'esercizio associato di funzioni e servizi, si renda ente incaricato alla gestione dell'avvio delle predette attività e dell'individuazione di un soggetto che possa supportare i singoli comuni nell'adempimento degli obblighi di legge, anche assumendo su di sé la figura di Responsabile della protezione dati;

Considerato, pertanto, che si rende necessario approvare apposita Convenzione tra gli Enti, ai sensi dell'art. 15 L.241/1990, al fine di regolare i rapporti tra l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e i comuni che ne fanno parte per la gestione coordinata delle attività relative agli adempimenti imposti dalla normativa europea innanzi richiamata;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione regola i rapporti derivanti dalla collaborazione tra l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e i Comuni di Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Crevaladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone Con San Carlo, Villadossola, Vogogna per la gestione coordinata degli adempimenti imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679.

Art. 2 Attività di coordinamento dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, nel suo ruolo di capofila, procederà all'individuazione del soggetto esterno, secondo le procedure di legge, che supporti i singoli comuni nell'adempimento degli obblighi di legge, anche assumendo su di sé la figura di Responsabile della protezione dati, al coordinamento degli adempimenti che dovranno essere a carico di ciascun comune, all'organizzazione della formazione a favore dei dipendenti.

L'attività di coordinamento si espletterà nell'attività di collegamento tra il soggetto esterno ed i singoli comuni, trasmettendo la documentazione e le indicazioni per procedere alla predisposizione di quanto necessario.

Il soggetto esterno individuato dovrà assumere su di sé il ruolo di Responsabile della protezione dati, a seguito di nomina da effettuarsi dai singoli comuni. Sarà, inoltre, cura dei singoli Comuni procedere alla mappatura dei processi e alla individuazione del rischio, nonché alla istituzione e alla tenuta del Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni procedurali dell'Unione e con il supporto tecnico dell'operatore economico individuato.

Art. 3 Compartecipazione alle spese

L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, per la fase di avvio e di predisposizione degli atti, garantirà l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di supporto all'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa europea. I comuni comparteciperanno alla spesa nella misura del 10% dell'importo, in misura distinta in base al numero degli abitanti. A tal fine, l'Unione farà tenere apposito prospetto di spesa, con indicazione di quanto dovuto da ciascun comune.
La misura di compartecipazione deve intendersi quale riconoscimento del ruolo di capofila dell'Unione.

Art. 4 Attività di formazione

Onde realizzare, al contempo, un intervento efficace e in grado di generare risparmi di spesa, si conviene che la formazione, da organizzarsi dal soggetto esterno di supporto e con le modalità da questo ritenute più idonee, si tenga preferibilmente presso la sede dell'Unione.

Art. 5 Decorrenza e durata

Il presente accordo, approvato dalla Giunta dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e dalla Giunta dei singoli Comuni decorrerà dalla data di esecutività dell'ultimo atto deliberativo approvato e avrà la durata di un anno. Alla scadenza, le parti verificheranno le condizioni per prorogarne la durata.

Ricevute le deliberazioni, i Comuni, su richiesta dell'Unione, dovranno trasmettere la presente convenzione firmata digitalmente dal Sindaco.

Art. 6 Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Li _____

Per l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Per il Comune di Anzola d'Ossola

Per il Comune di Bannio Anzino

Per il Comune di Bognanco

Per il Comune di Calasca - Castiglione

[illegible]
